



VALIDA LA PROVA DELLA NOTIFICA TELEMATICA IN FORMATO PDF. TAR LECCE

N.1545/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 LA QUESTIONE

2 LA DECISIONE DEL TAR LECCE

1 LA QUESTIONE

Il processo telematico è sempre un terreno molto insidioso, seppure abbia facilitato, e non poco - bisogna riconoscerlo - la vita degli avvocati.-
Una delle questioni più dibattuta degli ultimi anni, riguarda la **notifica telematica**, la cui prova "regina" è costituita dai file originali generati dal sistema PEC del mittente. Questi file hanno estensioni specifiche:

- **.eml**: Il formato standard per i messaggi di posta elettronica.
- **.msg**: Il formato proprietario di Microsoft Outlook per i messaggi.-

Questi file originali non contengono solo il testo del messaggio e gli allegati, ma includono anche i cosiddetti "*metadati*" e la firma digitale del gestore PEC, che certificano in modo inoppugnabile l'integrità del messaggio, l'identità del mittente e del destinatario, l'esatta data e ora di invio e ricezione.-

La copia in PDF è, a tutti gli effetti, una rappresentazione visiva della ricevuta PEC, ma priva dei metadati e della firma digitale del gestore che garantiscono l'autenticità del file nativo.-

Da qui nasce il dubbio che ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale:

Quando la parte deposita in giudizio la ricevuta di notifica PEC in semplice formato PDF, ma non produce i file originali (".eml" o ".msg"), può il giudice ritenere comunque valida la prova della notifica?

2 LA DECISIONE DEL TAR LECCE

Il TAR Puglia – Lecce (Sez. II, sent. n. 1545/2025, rel. Fusaro) risponde sì, chiarendo che **non è indispensabile produrre i file originari** se il contenuto depositato rispetta comunque le prescrizioni della legge n. 53/1994 e consente di verificare la regolarità della notificazione.-

Questo perché, secondo quanto si legge: *“Pur non costituito da un documento informatico in formato ‘.msg’ o ‘.eml’, il documento prodotto risulta comunque conforme alle previsioni di legge e idoneo a dimostrare l’avvenuta notifica via PEC”*.-

Decisivo, poi, il rilievo che **l’Amministrazione destinataria della notifica – il Ministero della Difesa – non avesse in alcun modo contestato la ricezione della notifica**, né messo in dubbio la provenienza, la data o il contenuto dell’atto notificato.- Tale **assenza di contestazione** è stata ritenuta elemento di ulteriore conferma dell’efficacia probatoria della notifica, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che equipara il silenzio alla non contestazione dei fatti allegati.-

In sostanza, per il Tar Lecce, la **mancaanza del file “.eml” o “.msg”** non è di per sé causa di invalidità e la notifica è stata **considerata pienamente valida**.-